

(N. 2731)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 28 novembre 1952 (V. Stampato N. 3002)*

**presentato dal Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro  
(PELLA)**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 4 DICEMBRE 1952

Cessazione del corso legale dei biglietti della Banca d'Italia da lire 500 e da lire 1.000, di vecchie emissioni, e dei titoli provvisori della Banca d'Italia da lire 5.000 e 10.000.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

I titoli provvisori della Banca d'Italia da lire 5.000 e da lire 10.000, creati con decreti del Ministro del tesoro del 3 agosto 1947 e 17 novembre 1947, ed i biglietti della Banca d'Italia da lire 500 e da lire 1.000 dei vari tipi, attualmente circolanti (fatta eccezione per quelli da lire 500 e da lire 1.000, tipo 1946, di cui ai decreti del Ministro del tesoro 15 marzo 1947) cesseranno di aver corso legale alla data che sarà stabilita con decreto del Ministro per il tesoro.

La Banca d'Italia effettuerà la sostituzione delle banconote di cui al precedente comma fino alla data che sarà ugualmente stabilita con decreto del Ministro per il tesoro.

Con ulteriori decreti del Ministro per il tesoro i termini di cui ai precedenti commi, occorrendo, potranno essere prorogati, fermo restando che la cessazione del corso legale

non potrà essere determinata per data anteriore al 30 giugno 1953 e che l'ultimo termine di prescrizione non potrà essere determinato per data successiva al 31 dicembre 1954.

Scaduto l'ultimo termine di prescrizione, le banconote dei tagli e tipi non aventi più corso legale e non presentati per la sostituzione andranno prescritti a favore dell'Erario dello Stato ed il relativo importo sarà portato in diminuzione dei debiti del tesoro verso la Banca d'Italia.

#### Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare apposita convenzione con il Governatore della Banca d'Italia per regolare i rapporti nascenti dall'attuazione della presente legge fra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
**GRONCHI.**